

(N. 2987)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalle Commissioni permanenti I (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) e XI (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati, in riunione comune, nella seduta del 26 marzo 1953 (V. Stampato N. 3125)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1952

Nuova disciplina giuridica delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 99, 100, 140, 141, 142 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 99. — «È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di ostetrica, assistente sanitaria visitatrice, infermiera diplomata e vigilatrice dell'infanzia.

È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Si intendono per arti ausiliarie delle professioni sanitarie le arti che abbiano comunque rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie medesime. Rientrano in tali arti quelle dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista, dell'infermiere generico, del massaggiatore generico, del bagnino, del tecnico di estetica e di cosmesi, del tecnico di radiologia e di terapia fisica, del tecnico di laboratorio per analisi cliniche, del tecnico di laboratorio per analisi chimiche applicate all'igiene ed alla sanità, della puericultrice, nonché le altre arti che sono determinate con particolari regolamenti.

La vigilanza si estende:

- a) all'accertamento del possesso del titolo di abilitazione;
- b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette ».

Art. 100. — «Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, ostetrica, assistente sanitaria visitatrice, o infermiera professionale e di vigilatrice dell'infanzia, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni.

Chiunque intende esercitare in un Comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale.

Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duemila a ventimila ».

Art. 140. — « Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve essere munito dell'autorizzazione del prefetto.

L'autorizzazione è rilasciata a coloro che hanno raggiunto la maggiore età e conseguito il relativo titolo presso una delle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento delle arti predette ovvero l'attestato di idoneità di cui al successivo articolo 385.

La istituzione delle scuole indicate nel comma precedente è autorizzata con decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio Superiore di sanità.

I programmi d'insegnamento e di esame delle scuole, i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia, nonché i limiti e le modalità di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

La istituzione delle scuole ed i programmi d'insegnamento e di esame per il conseguimento della idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico sono regolati da particolari disposizioni ».

Art. 141. — « Chiunque, non trovandosi in possesso dell'autorizzazione del Prefetto o dell'attestato di idoneità di cui al successivo articolo 385, esercita un'arte ausiliaria, è punito con la multa da lire 20.000 a lire 50.000.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, può ordinare la chiusura, da un mese ad un anno, del locale nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata ed il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Nei casi di recidiva e di particolare gravità il prefetto può ordinare la chiusura definitiva del locale.

L'autorizzazione del prefetto è soggetta a sospensione o a revoca nei casi e secondo le modalità da stabilire nel regolamento indicato nel 4° comma dell'articolo 140 ».

Art. 142. — « Le autorizzazioni rilasciate dal prefetto per l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie sono soggette a tassa di concessione governativa nella seguente misura.

a) per le arti dell'ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico, dell'ernista, del tecnico di estetica e di cosmesi, del tecnico di radiologia e di terapia fisica, del tecnico di laboratorio per analisi cliniche e del tecnico del laboratorio per analisi chimiche applicate all'igiene ed alla sanità lire 5.000;

b) per le arti dell'infermiere generico, del massaggiatore generico, del bagnino e della puericultrice lire 2.000;

c) per tutte le altre arti riconosciute ausiliarie delle professioni sanitarie lire 1.000 ».

Art. 385. — « Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministro per la pubblica istruzione, di indire sessioni di esami di idoneità, alle singole arti — esclusa quella di infermiere generico — per coloro i quali, al momento in cui gli esami sono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono esercitare.

Gli esami verteranno sugli stessi programmi determinati per le singole arti ai sensi dell'articolo 140.

Le altre modalità concernenti l'ammissione e lo svolgimento dei suddetti esami sono stabilite nel regolamento di cui al comma 4° dell'articolo 140 ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.